



## **Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 148 del 09/04/2024**

**OGGETTO: Società di capitali non operative - accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli articoli 2188 e seguenti del Codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto ex novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

Visti, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge e solo in questo caso il Conservatore iscrive nel Registro delle Imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì



l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

Visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Considerato che a tal proposito in data 19/12/2023, tramite la funzione CROP "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 10 posizioni relative a società di capitali con bilanci mancanti, mancata conversione capitale in euro e l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

Considerato che su tali posizioni così individuate si è proceduto con ulteriori verifiche accertando che le società effettivamente interessate al provvedimento di scioglimento senza liquidazione previsto dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sono complessivamente n. 08 (Allegato A) in quanto per nr. 2 posizioni è stato avviato altro e diverso procedimento di cancellazione d'ufficio;

### d e t e r m i n a

-di mettere in scioglimento le società indicate nell'elenco [ **Allegato A** ], avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire ed all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci;

-di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte;

-di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso pubblicazione all'Albo Camerale della presente determinazione e con invio tramite P.E.C. (quando presente in visura un domicilio elettronico valido ed attivo) o con raccomandata cartacea A/R per le imprese prive di PEC;

-di disporre la pubblicazione della suddetta nota ovvero la comunicazione di avvio del procedimento unitamente all'elenco delle società interessate, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena.

-di assegnare agli amministratori delle società interessate, il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione.

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.

avv. Stefano Bellei